

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 202/2018, ad iniziativa del consigliere Tale', concernente «Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 3 aprile 2018 n. 6 'Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 'Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'», nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 1 giugno 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 4 giugno 2018;

**DELIBERA**

di esprimere parere contrario.

Il Presidente  
Marco Manzotti

Allegato A

## RELAZIONE

Considerato che l'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio, 2003 all'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce: «c) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;».

Rilevato che il vigente articolo 7, comma 1, della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 è pienamente coerente con la precedente definizione e pertanto non si ravvedono ragioni di modifica.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere contrario alla presente proposta di legge.

---

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta della Commissione sulla proposta di legge n. 202:

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”

**Art. 1**

(Modifica alla legge regionale 10/1997)

La disposizione riformula in modo puntuale le caratteristiche dell'allevamento di cani e gatti per attività commerciali allo scopo di differenziarlo dall'allevamento di tipo amatoriale. La definizione sostituisce quella precedentemente approvata con la lr. 6/ 2018 che viene pertanto abrogata.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

(Abrogazione)

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Invarianza)

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

(Dichiarazione d'urgenza)

## PROPOSTA DI LEGGE N. 202/2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10: “NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO” E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2018, N. 6: “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’ E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36 ‘MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 ‘NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO’”

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI  
ANALISI

CONTENUTI

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p> |  |
| <p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>        | <p>L'intervento normativo è finalizzato a superare le questioni di legittimità costituzionale evidenziate dal Governo e ad assicurare la compatibilità dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), più volte modificato, al quadro normativo nazionale ed ai principi costituzionali.</p> <p>Detto articolo, nel disciplinare gli obblighi degli allevatori o detentori di animali a scopo di commercio, precisa cosa si intende per allevamento di cani e gatti per attività commerciali.</p> <p>Il Governo aveva rilevato la non coerenza della disposizione in argomento con quanto previsto a livello nazionale dall'Accordo Stato – Regioni del 6 febbraio 2003, il quale all'articolo 1, comma 2, lettera c), precisa che per allevamento di cani e gatti per attività commerciali</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>si intende “la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno”.</p> <p>Detto Accordo è stato stipulato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997, il quale espressamente recita: “Il Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.”.</p> <p>In merito al principio di leale collaborazione c’è da osservare che la Corte Costituzionale ha affermato costantemente che trattasi di un principio costituzionale che vincola lo Stato e le Regioni sul piano dell’amministrazione e non della legislazione (tra le altre, le sentenze della C. Cost. n. 219/2005, n. 251/2016, n. 32/2017).</p> <p>L’intervento normativo è riconducibile, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, a più ambiti materiali.</p> <p>In particolare, per ciò che attiene alla definizione di allevamento quale attività economica, in quanto inclusa anche la definizione di impresa e di imprenditore, è riconducibile alla materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato; per ciò che attiene alle modalità di esercizio dell’attività, come ad esempio la tenuta del registro di carico e scarico degli animali, rientra nella materia “commercio” ed è riconducibile alla competenza legislativa residuale della Regione.</p> |
| <p><b>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</b></p>                          | <p>L’intervento normativo risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p>   |
| <p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p> | <p>L’intervento normativo è diretto ad abrogare la legge regionale 3 aprile 2018, n. 6, contenente disposizioni non conformi con l’impegno assunto con il Governo, ed a modificare l’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo).</p> <p>Tale intervento incide sul regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2 concernente: Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", in relazione all’articolo 8 relativo alle modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione.</p>   |
| <p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti</b></p>  | <p>Considerato il fatto che la proposta è finalizzata a superare le questioni di legittimità evidenziate dal Governo e ad assicu-</p>   |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>di semplificazione normativa</b>   | rare la compatibilità della legge regionale n.10/2017 con il quadro normativo nazionale ed i principi costituzionali, è stata utilizzata la tecnica della modifica testuale delle specifiche disposizioni oggetto delle osservazioni.   |
| <b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b> | Sono all'esame della Commissione competente le proposte di regolamento n. 3/2016 e n. 12/2018, concernenti "Modifica al regolamento regionale 13 novembre 2001, n. 2: Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10 'Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo', che non incidono però sull'argomento trattato. |